



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale di Vicenza



Ordine Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale di Vicenza

## PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE

- **PREMESSO** che la collaborazione con l'INPS e l'Ordine professionale ha prodotto ottimi risultati con un miglioramento nella qualità dei servizi offerti dall'Istituto e un più completo e proficuo servizio professionale agli utenti;
- **CONSIDERATO** che la Legge 11 gennaio 1979 , n. 12 , la direttiva CEE n. 84/253 , riconoscono ai professionisti , nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo dinamico e sociale nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione di dati personali" ;
- **VISTA** la circolare Inps n.36 del 2014 che ha previsto, all'interno della sede provinciale di Vicenza la costituzione dell'Agenzia Flussi Contributivi modificando l'assetto organizzativo, le risorse assegnate e le linee di produzione dei prodotti ad essa collegate;
- **CONSIDERATO** che l'evoluzione normativa , le nuove procedure informatiche, il nuovo assetto organizzativo della Sede e la presentazione telematica di tutte le istanze di servizio richiedono una sempre più stretta e diretta collaborazione tra l'INPS e gli intermediari delegati dalle aziende e dai contribuenti in genere;
- **VISTA** la circolare INPS dell'8 febbraio 2011. n. 28 in materia di "soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale" ; il messaggio del 28 gennaio 2011 , n. 1986; il messaggio del 2 aprile 2012, n. 5769; il messaggio del 18 aprile 2014, n. 4211;
- **CONSIDERATA** la necessità di continuare, in piena sinergia operativa, a condurre una costante e attenta vigilanza istituzionale tesa a debellare fenomeni di abusivismo professionale nei confronti di soggetti non legittimati dalla L. 12/79;

**TRA LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VICENZA  
E IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VICENZA**

**SI CONVIENE**

**ART. 1  
INPS e Consulenti del Lavoro**

1. Le Parti, riconoscendo il reciproco ruolo istituzionale e professionale , si impegnano a mantenere e rinforzare la relazione qualificata che consente il costante presidio delle istanze e delle esigenze che maturano nell'ambito territoriale di riferimento e la creazione di sinergie tese al raggiungimento di elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi.

**ART. 2  
Canali di comunicazione**

1. Le Parti riconoscono il ruolo centrale e strategico del canale telematico che ha trovato pieno riconoscimento legislativo divenendo esclusivo ed obbligatorio per l'avvio, l'istruttoria e la definizione dei procedimenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi;
2. L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici istituzionali a disposizione degli iscritti all'Ordine rappresenta l'ordinaria modalità relazionale tra INPS e Consulenti del Lavoro , ferma restando la necessità, tramite il responsabile dell'Agenzia Flussi e del responsabile dell'ufficio Accertamento e Gestione del Credito, di garantire un accesso qualificato, tramite il cassetto bidirezionale / previdenziale, e-mail istituzionale ed appuntamento per consulenza specialistica, per la trattazione e la soluzione di problematiche che richiedano un contatto più diretto tra operatore INPS e Professionista, tenuto conto che questi operano, in modo aggregato, per conto di gran parte dell'utenza.

**ART.3  
Impegni della Direzione Provinciale INPS**

La Direzione Provinciale INPS di Vicenza si impegna:

1. A garantire un canale dedicato, con le modalità operative di cui all'articolo precedente, di ascolto per gli iscritti all'Ordine presso l'Agenzia Flussi Contributivi disponibile nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 per la trattazione di istanze o richieste non direttamente gestibili tramite la comunicazione bidirezionale.  
L'Agenzia Flussi Contributivi della sede risponde alle istanze presentate e delle connesse necessità istruttorie integrative ed informative.  
Nei casi di non immediata definibilità l'Intermediario delegato sarà indirizzato, anche con appuntamento immediato, verso l'Unità Organizzativa di back office o la Linea di Servizio competente per la trattazione e definizione della richiesta.
2. A ricevere gli iscritti all'Ordine, previa appuntamento tramite la funzione presente nel cassetto previdenziale per la soluzione di problematiche di particolare complessità;

3. A garantire che sia dato riscontro, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, alle comunicazioni telematiche inoltrate dagli iscritti all'Ordine. In caso di mancato riscontro entro i dieci giorni, il sollecito sarà inoltrato, per conoscenza, alla casella di posta istituzionale della direzione ( [direzione.vicenza@inps.it](mailto:direzione.vicenza@inps.it) ) ;
4. A fornire una costante informativa per ciò che attiene ai processi sperimentali organizzativi dell'Istituto che possano, direttamente o indirettamente, influire sull'operatività degli Iscritti all'Ordine;
5. Sospendere o revocare prontamente le credenziali ai Consulenti del Lavoro sospesi o radiati e, pertanto, non titolati ad averne possesso.

#### **ART. 4**

##### **Impegni dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza si impegna a promuovere il presente protocollo d'intesa affinché i Consulenti del Lavoro della Provincia di Vicenza si relazionino con l'Istituto nel rispetto di quanto segue:

1. Inviare comunicazioni alla Sede esclusivamente tramite Cassetto Bidirezionale e Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, salvo i casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile ( in tal caso si utilizzeranno gli indirizzi riportati in allegato al presente accordo ) o sia necessario l'uso della PEC;
2. A rispondere con massima sollecitudine, o comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, alle comunicazioni dell'Istituto inoltrate tramite canali ordinari o telematici supportando il riscontro con idonea documentazione da allegare in formato PDF.  
In caso di mancato riscontro entro i dieci giorni , il sollecito sarà inoltrato, per conoscenza, alla casella di posta istituzionale del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vicenza ( [segreteria@consulentidellavoro.vi.it](mailto:segreteria@consulentidellavoro.vi.it) ) ;
3. Ad inserire i propri dati ( e-mail, PEC, tel, e fax ) nel Cassetto Previdenziale Aziende , all'atto dell'iscrizione/variazione e nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, con delega diretta al Consulente autorizzato dall'Azienda;
4. Ad assicurare la massima collaborazione con l'Istituto nei progetti di sistemazione delle posizioni assicurative anche nell'interesse dei lavoratori assicurati e a garantire, in fase di trasmissione, l'esattezza formale e sostanziale dei dati UniEmens, avuto riguardo, soprattutto, a che siano correttamente presenti gli eventuali codici di sgravio e che i codici fiscali relativi ai lavoratori siano esclusivamente quelli validati dall'Agenzia delle Entrate;
5. Ad informare i propri iscritti sull'obbligo di compilare la delega all'intermediario utilizzando l'applicativo di gestione deleghe , resa disponibile sul sito INTERNET dell'Istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti".  
La delega, stampata e sottoscritta dal delegante, dovrà essere custodita presso lo studio del Consulente del Lavoro unitamente alla fotocopia di un documento di identità del delegante per essere esibita a richiesta dell'Istituto. Ad ogni inizio anno l'Ordine dei Consulenti del Lavoro fornirà alla Sede INPS l'elenco dei propri iscritti ed i corrispondenti indirizzi e-mail e , in corso d'anno, le eventuali variazioni;

6. A fare opera di costante informazione verso i propri clienti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle leggi e sui benefici conseguenti agli adempimenti contributivi;
7. A non richiedere informazioni che risultino accessibili attraverso la consultazione degli archivi che l'Istituto mette a disposizione;

#### **ART. 5**

##### **Lotta all'abusivismo professionale**

1. Le Parti danno atto che costituisce interesse dell'Istituto e degli utenti lo svolgimento della professione a mezzo dei soggetti legittimati ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad evidenziare e contrastare le attività, svolte anche tramite mezzi telematici, di procacciatori e soggetti non autorizzati all'esercizio della tutela previdenziale e assistenziale. In particolare l'Istituto segnalerà prontamente i casi di possibile esercizio abusivo della professione alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Consiglio Provinciale dell'Ordine, come peraltro regolamentato dalle Circolari n. 100/90, n. 275/92 e n. 28/2011;

#### **ART.6**

##### **Formazione continua**

1. Le Parti convengono sull'importanza della formazione e sulla necessità che questa sia individuata come elemento fondamentale per lo sviluppo professionale sia degli operatori INPS che degli operatori impiegati presso Studi di Consulenza del Lavoro, anche al fine della reciproca conoscenza delle rispettive esigenze procedurali e normative.

#### **ART.7**

##### **Tavolo Tecnico INPS/Consulenti del Lavoro**

1. Considerato quanto previsto negli articoli precedenti e ritenuta la necessità di una verifica costante dell'applicazione del presente accordo, è istituito un Tavolo tecnico INPS/Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, che si riunisce semestralmente o, comunque, entro quindici giorni dalla richiesta di una delle due Parti.
2. Il Tavolo tecnico provvede :
  - alla verifica del rispetto del presente accordo;
  - ad esaminare problematiche, di comune interesse, che richiedono un approfondimento congiunto volto alla semplificazione dei procedimenti e all'individuazione di possibili soluzioni condivise;
  - a valutare la necessità di provvedere all'organizzazione di iniziative formative/seminariali congiunte, su tematiche di comune interesse.

**ART.8**  
**Durata dell'accordo**


Il presente accordo ha natura sperimentale e validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015.  
Lo stesso sarà rivisto, a richiesta di una delle parti, alla predetta scadenza oppure, in caso di positiva sperimentazione, sarà formalmente rinnovato.

Vicenza, 23 ottobre 2014

p. Sede Provinciale INPS di  
Vicenza

Il Direttore

Dott. Marco De Sabbata



p Consiglio Provinciale  
Ordine Consulenti del Lavoro di Vicenza

Il Presidente

Dott. Franco Bastianello

